

SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI SANZIONATORI DEL CORPO DI POLIZIA E DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - COMUNE DI RHO (MI) - CIG: BC44576F59.

**FAQ AL
28/07/2026**

Quesito n. 1	Chiarimento n. 1
In merito alla procedura in oggetto si necessita di riscontro alle seguenti richieste di chiarimenti: 1. riguardo al requisito tecnico/professionale richiesto nel Disciplinare di Gara inerente al possesso della <i>"Certificazione ACN, rilasciata dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale"</i>, il Disciplinare di Gara prevede espressamente che, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, la Stazione Appaltante accetti <i>"altre prove relative all'impiego di misure equivalenti"</i>, demandando al RUP la valutazione di adeguatezza agli standard di sicurezza e qualità richiesti per la Pubblica Amministrazione. Al fine di garantire la massima partecipazione e nel rispetto del principio di equivalenza, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di chiarire se il requisito in oggetto sia soddisfatto mediante la presentazione delle seguenti certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA: • Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024 conforme ai requisiti dello standard ISO/IEC 27701:2019 (Privacy Information Management System - PIMS) per la gestione della protezione dei dati e la conformità al GDPR; • Certificazione ISO/IEC 27001:2022 - UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2024, integrata dai controlli previsti dalle linee guida ISO/IEC 27017:2015 (sicurezza dei servizi Cloud) e ISO/IEC 27018:2019 (protezione dei dati personali nei servizi di Cloud pubblico). Si chiede pertanto di confermare se il possesso delle suddette certificazioni e delle relative	Le certificazioni di sistema ISO citate nel quesito attestano la conformità dell'organizzazione a standard generali di gestione della sicurezza e della privacy. Esse non equivalgono alla qualificazione/certificazione ACN, la quale attesta invece il rispetto degli specifici requisiti di sicurezza, interoperabilità, resilienza e continuità operativa prescritti dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per le soluzioni Cloud (SaaS/IaaS/PaaS) destinate alla Pubblica Amministrazione. La sola presentazione delle certificazioni ISO indicate nel quesito non è considerata di per sé idonea né sufficiente al soddisfacimento del requisito.

Stazione Unica Appaltante costituita tra i Comuni di:
Arluno, Cesate, Inveruno, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Solaro e Vanzago
email: CUC@comune.rho.mi.it - tel 02-93332462/493/466

integrazioni sia considerato dal RUP idonea e valida prova di misura equivalente ai fini del soddisfacimento del requisito e per l'ammissione alla procedura di gara. 2. In merito ai requisiti di idoneità professionale che impongono l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad attività di liquidazione, accertamento e riscossione tributaria (art. 53 D.Lgs. n. 446/97 e D.M. n. 289 del 11/09/00) in capo a ciascun componente del raggruppamento, tenuto conto che l'Albo in oggetto risulta normativamente suddiviso in due sezioni distinte, si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante di chiarire se in caso di partecipazione in forma di RTI, il requisito di idoneità sia soddisfatto laddove un componente del raggruppamento sia iscritto alla Sezione Prima e l'altro componente sia iscritto alla Sezione Seconda del medesimo Albo.	La partecipazione in forma di RTI con componenti iscritti a Sezioni diverse del medesimo Albo è ammissibile. Il componente iscritto alla Sezione Prima esegua le attività dirette di accertamento, liquidazione e/o riscossione mentre il componente iscritto alla Sezione Seconda esegua esclusivamente le prestazioni di natura tecnologica, materiale o di supporto propedeutico. In sede di presentazione dell'offerta, il RTI dovrà specificare con chiarezza nella dichiarazione di impegno la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate, dimostrando la perfetta coincidenza tra le attività eseguite da ciascuna e la relativa Sezione di iscrizione all'Albo.
Quesito n. 2	Chiarimento n. 2
Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto al paragrafo 6.3, lettera a), del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire cosa debba intendersi per "certificazione ACN". In particolare, si chiede conferma che tale requisito non sia riferito a una certificazione aziendale rilasciata direttamente dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, bensì alla qualificazione dei servizi cloud e/o dei software utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, secondo il sistema di qualificazione previsto da ACN per i servizi destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto mediante la dimostrazione che gli applicativi e i servizi cloud proposti per l'esecuzione del servizio risultino regolarmente qualificati secondo la disciplina ACN vigente, anche qualora tali soluzioni siano	Il requisito richiesto riguarda il servizio Cloud / applicativo software (SaaS/laaS/PaaS) proposto per la gestione del servizio di verbali CdS, secondo la disciplina vigente stabilita dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per i servizi destinati alle Pubbliche Amministrazioni. Si conferma che il requisito si intende pienamente soddisfatto laddove l'applicativo/servizio cloud proposto nell'offerta risulti regolarmente iscritto ed elencato nel Catalogo dei servizi Cloud qualificati dell'ACN, anche qualora la titolarità

erogate da fornitori tecnologici terzi di cui l'operatore economico dispone legittimamente, considerato altresì che l'elenco dei servizi e degli applicativi qualificati è consultabile online sul sito istituzionale dell'ACN. In caso contrario, si prega di fornire ulteriori dettagli in merito al requisito richiesto.	della qualificazione/soluzione tecnologica faccia capo a un fornitore terzo, a condizione che l'operatore economico ne dimostri la legittima disponibilità e licenza d'uso ai fini dell'esecuzione dell'appalto.
Quesito n. 3	Chiarimento n. 3
Con la presente siamo a porre i seguenti quesiti: 1. Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 18.1 (sub-criteri di valutazione 2.3 e 3.5) e Capitolato Speciale d'Appalto, si chiede di confermare che la dimostrazione demo debba svolgersi in presenza presso la sede della Stazione Appaltante e che la data e l'ora della seduta verranno comunicate preventivamente ai concorrenti. 2. Con riferimento al Capitolato Art. 6, comma 1, tenendo conto di quanto riportato all'Art. 18.3 del Disciplinare e l'Allegato E, si chiede di confermare che i quantitativi annui corretti da considerare siano 20.000 verbali e 6.000 titoli esecutivi.	Con riferimento al criterio che prevede la valutazione del programma software mediante descrizione e demo, si precisa che la dimostrazione è da intendersi resa mediante slide o video dimostrativo preregistrato delle funzionalità del software offerto. Tale modalità è adottata al fine di garantire uniformità delle modalità di presentazione per tutti i concorrenti, evitare criticità tecniche connesse alle dimostrazioni e consentire alla Commissione giudicatrice una valutazione omogenea delle funzionalità illustrate. Il video della durata massima di 10 minuti dovrà rappresentare il software oggetto dell'offerta e consentire la verifica delle funzionalità (inserimento, protocollazione, gestione notifica e spedizione). Contenuti analoghi dovranno essere presentati per le slide. La commissione prenderà in considerazione una sola modalità di descrizione del software. Si invitano pertanto i concorrenti a presentare la propria offerta con un'unica descrizione (o slide o video). Si confermano le previsioni indicate nel disciplinare: 20.000 verbali/anno e 6.000 titoli esecutivi/anno. Si precisa che tali quantitativi costituiscono una stima presuntiva soggetta a fluttuazioni in funzione dell'attività di controllo e dei flussi legati a eventi e manifestazioni fieristiche. Viene previsto negli atti di gara

3. Si chiede conferma che l'importo unitario a base d'asta pari a 5,00€ di cui all'art. 8.a) verrà riconosciuto per ogni atto protocollato Italia ed estero. 4. n riferimento all'Art. 11 del Capitolato, si chiede di confermare che, in ottemperanza all'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 l'ammontare complessivo delle penali non potrà mai superare la soglia massima del 10% dell'importo netto contrattuale e l'applicazione come da norma sia circoscritta alle fattispecie del ritardo nell'esecuzione. 5. Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 6.3, lett. b) e Art. 6.4, lett. b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale per "Certificazione ACN" si chiede di confermare che: - per "Certificazione ACN" debba intendersi la qualificazione/iscrizione nel catalogo Cloud dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) degli applicativi gestionali (SaaS) proposti per la gestione dei verbali e della riscossione coattiva. Il link alle rispettive schede nel catalogo potrà essere usato come comprova della qualificazione; - in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), tale qualificazione/certificazione è richiesta solo alla Società che all'interno del RTI è in possesso della Software House, (ossia della Società che fornisce il sistema informatico e gestisce le infrastrutture software/Cloud).	la facoltà di avvalersi della variazione nel limite del quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, al fine di gestire eventuali incrementi/decrementi dei volumi effettivi agli stessi prezzi, patto e condizioni aggiudicati. La contabilizzazione avverrà a consuntivo sui volumi effettivamente lavorati. Si conferma Si conferma che in conformità all'Art 11 del Capitolato l'applicazione delle penali sarà commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata alla singola contestazione rilevata. Nel caso di applicazioni di penali da ritardo per un valore complessivamente superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto. Si conferma che per "Certificazione ACN" deve intendersi la regolare qualificazione / iscrizione nel Catalogo dei servizi Cloud ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) degli applicativi gestionali in modalità SaaS proposti per l'esecuzione del servizio (gestione verbali e/o riscossione coattiva). Ai fini della comprova del requisito in sede di gara, è sufficiente e idonea l'indicazione dei relativi link o riferimenti alle schede ufficiali d'iscrizione presenti nel suddetto Catalogo ACN. In caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), il possesso della qualificazione ACN del software/infrastruttura Cloud è richiesto esclusivamente in capo alla società componente del RTI che mette a disposizione la Software House / la soluzione informatica e gestisce le relative infrastrutture software/Cloud.
--	---

6. Con riferimento al Disciplinare di Gara, Art. 6.1, lett. b) e Art. 6.4, lett. b) di idoneità professionale si chiede di confermare che: in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad attività di liquidazione, accertamento e riscossione tributaria (Art. 53 D.Lgs 446/97 e D.M. 289 del 11/09/00) è richiesta solo alla Società che all'interno del RTI svolgerà tale attività.	Il Disciplinare di Gara, al punto 6.4 lettera b) richiede il possesso del requisito di idoneità professionale (iscrizione all'Albo ex art. 53 D.Lgs. 446/97) in capo a ciascun componente del RTI, qualora svolga attività di gestione liquidazione accertamento riscossione. Si rimanda al chiarimento n. 1.
Quesito n. 4	Chiarimento n. 4
L'Articolo 6, comma 1, del CSA quantifica il volume annuo presunto in circa 20.000 verbali/preavvisi e in circa 600 ruoli/ingiunzioni. Al contempo, la documentazione richiede all'aggiudicatario la gestione completa dell'iter delle sanzioni a carico di veicoli stranieri e/o trasgressori residenti all'estero. All'interno della documentazione di gara, e in particolare all'Articolo 8 del Capitolato dove viene definito il prezzo a base d'asta per singolo atto lavorato (€ 5,00 per verbali/preavvisi e € 5,00 per titoli esecutivi), non è tuttavia specificata l'incidenza di tali atti "esteri" sul volume globale stimato. Poiché la lavorazione delle sanzioni internazionali comporta oneri operativi, gestionali e procedurali differenti e più complessi rispetto alle sanzioni nazionali, al fine di poter formulare un'offerta economica congrua, ponderata e sostenibile, si chiede di voler precisare quanto segue: 1. Il dato storico annuo o la percentuale media stimata dei verbali elevati a carico di veicoli con targa estera (o trasgressori residenti all'estero) sul totale dei 20.000 verbali/preavvisi annui presunti; 2. Il dato storico o la percentuale media stimata dei titoli esecutivi (ruoli/ingiunzioni) rivolti a soggetti esteri sul totale dei 600 titoli annui presunti.	In merito ai verbali elevati a carico di veicoli con targa estera, il quantitativo medio è pari a circa 600 atti all'anno. Precisando che il numero dei ruoli indicato negli atti dai gara è 6000, si comunica che non vi sono stati titoli esecutivi (ruoli) a carico di veicoli con targa estera negli ultimi anni. Il numero storico di verbali a veicoli stranieri è il seguente: anno 2023 n° 930; anno 2024 n° 731, anno 2025 n° 601. Il numero di ruoli attesi sempre a veicoli con targa estera è 180 annui.
Quesito n. 5	Chiarimento n. 5
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con la presente formuliamo una richiesta di chiarimento al fine di avere	

conferma in merito alla corretta interpretazione delle modalità di remunerazione per la sola fase di recupero crediti e riscossione coattiva. Dalla lettura della documentazione di gara, e in particolare dell'Articolo 8 del CSA e dei criteri previsti per l'Offerta Economica, si chiede di voler confermare se la nostra interpretazione, di seguito esposta, sia corretta:

1. Modalità di remunerazione (soggetta a ribasso): Si chiede di confermare che il corrispettivo per la gestione della riscossione coattiva sia strutturato cumulando un compenso a base d'asta di € 5,00 per ciascun titolo esecutivo (ruoli/ingiunzioni) gestito, a cui si somma un aggio sulle somme effettivamente incassate posto a base d'asta in misura inferiore al 10%, oltre al rimborso da parte dell'Ente delle spese di notifica e postalizzazione. Entrambe le voci di remunerazione (€ 5,00 e percentuale di aggio) si intendono soggette a ribasso in sede di offerta economica.

2. Spese di procedura: L'Articolo 8, comma 7, del Capitolato stabilisce che le spese per ogni procedura e tipologia di notifica sono da addebitare al trasgressore direttamente in cartella (e rimborsate dall'Ente solo in caso di inesigibilità). Si chiede di confermare che per il recupero di tali spese di procedura nei confronti del trasgressore non siano previsti limiti minimi o massimi d'importo predeterminati dal Capitolato.

Si conferma che, ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, per la gestione dei titoli esecutivi (ruoli/ingiunzioni) la remunerazione è costituita dal corrispettivo unitario posto a base di gara pari a € 5,00 (IVA esclusa) per ciascun titolo esecutivo gestito e dall'aggio sulle somme effettivamente riscosse, posto a base di gara in misura inferiore al 10% (IVA esclusa), entrambi soggetti a ribasso.

Si conferma che il Capitolato non prevede limiti minimi o massimi predeterminati per il recupero delle spese di notifica nei confronti del trasgressore.